CONFINDUSTRIA

LA RIFORMA FISCALE

Fabrizio Carotti

Confindustria – Area Strategica Fisco e Diritto d'Impresa

Premessa

- La legge delega per le riforma del sistema fiscale statale, che modifica radicalmente l'attuale sistema di prelievo, è stata presentata nel dicembre del 2001 ed approvata ad aprile 2003.

- Il decreto legislativo che introduce la nuova imposta sul reddito delle società (IRES) è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 novembre scorso (d.lgs.n.344/2003). L'entrata in vigore del decreto è prevista dal 1° gennaio 2004. I decreti correttivi devono essere emanati entro due anni dalla attuazione.

CONFINDUSTRIA

Obiettivi della riforma

- competitività;
- semplificazione;
- omogeneizzazione del nostro sistema con quello degli altri Paesi;
- riduzione delle aliquote legali e ampliamento della base imponibile.

Il nuovo sistema fiscale

Il nuovo sistema fiscale sarà caratterizzato da cinque imposte :

- Imposta sul reddito (IRE)
- Imposta sul reddito delle società (IRES)
- Imposta sul valore aggiunto (IVA)
- Imposta sui servizi
- Accisa

Le imposte saranno ordinate in unico codice fiscale.

E' prevista una disciplina unitaria, comune a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione.

CONFINDUSTRIA

Valutazione della riforma

1) Aspetti strutturali della riforma

2) Effetti sulle società di capitali

3) Disciplina transitoria: critiche

4) Principali proposte di Confindustria

Aspetti strutturali: giudizio di sintesi

- Confindustria ha espresso un giudizio complessivamente positivo sugli istituti introdotti con la riforma, perché contribuiscono alla modernizzazione e al progressivo allineamento del sistema fiscale agli standard europei come sta avvenendo per il mercato del lavoro e per il welfare.

- Il giudizio positivo sulla riforma è condizionato dal raggiungimento, a regime, di un prelievo complessivo sulle imprese intorno al 33%, come nei principali paesi europei.

- Positivo il coordinamento con la riforma del diritto societario (strumenti finanziari, interferenze fiscali al bilancio).

Aspetti strutturali

Gli istituti introdotti:

- il consolidato nazionale e mondiale;
- l'esenzione delle plusvalenze (participation exemption) e dei dividendi;
- l'estensione alle società di capitali dell'opzione della tassazione per trasparenza;

Il consolidato fiscale nazionale

- Con il consolidato fiscale è possibile:
 - determinare un unico reddito per l'intero gruppo;
 - compensare gli utili con le perdite;
 - consolidare il 100% delle perdite, con una partecipazione agli utili e al capitale superiore al 50%.
- Per determinare il reddito della controllante è sufficiente sommare in dichiarazione gli utili e le perdite fiscali delle società scelte.
- La regolamentazione dei rapporti con i soci di minoranza non ha rilevanza ai fini fiscali; essa è lasciata alla libera contrattazione delle parti.

Il consolidato fiscale nazionale

Vantaggi:

- Possibilità di scegliere quali società del gruppo includere nella tassazione consolidata.
- Compensazione delle perdite tra le società (per perdite successive all'esercizio dell'opzione).
- Totale esenzione (anziché 95%) dei dividendi infragruppo.
- Inapplicabilità della indeducibilità degli interessi passivi per acquisto partecipazioni con debito.
- Trasferimenti fiscalmente "neutri" di beni all'interno del gruppo.

Il consolidato fiscale mondiale

Differenze rispetto al consolidato nazionale:

- il consolidamento delle perdite e degli utili è consentito in proporzione alla quota di partecipazione;
- sono incluse tutte le società estere del gruppo;
- è riconosciuto il credito per imposte pagate all'estero anche per esercizi precedenti;
- la capogruppo deve essere residente in Italia e non essere a sua volta controllata da soggetti residenti altrove;
- il reddito delle controllate estere sarà determinato secondo criteri "italiani".

La participation exemption
(Holding italiana)

- Esenzione totale dalla tassazione per le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni.

- Indeducibilità delle minusvalenze.

- Indeducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti utilizzati per l'acquisto di partecipazioni ("pro-rata patrimoniale") e dei relativi costi.

La participation exemption

Principali requisiti per l'esenzione:

- partecipazione iscritta in bilancio come immobilizzazione finanziaria;
- possesso ininterrotto da più di un anno;
- partecipazione in società che esercitano "effettiva attività commerciale";
- partecipazione in società residenti ovunque, eccetto in Paesi cui si applica la disciplina CFC.

Dividendi

- Esenzione totale per i “gruppi”.
- Esenzione del 95% per le altre società.
- Disciplina transitoria per gli enti non commerciali
- Non è richiesto nessun requisito minimo di partecipazione né di durata del possesso.

Plusvalenze

Effetti sulle persone fisiche

- Plusvalenze su partecipazioni qualificate tassate per il 40%

(percentuale diritti di voto superiore al : 2% quotate, 20% non quotate; partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al : 5% quotate, 25 % non quotate)

Diminuzione della tassazione per tutti gli scaglioni di reddito: la plusvalenza netta aumenta dal 12% al 24%.

- Partecipazioni non qualificate

Il regime resta invariato (tassazione al 12,5%).

Dividendi

Effetti sulle persone fisiche

- Partecipazioni qualificate
 Diminuzione del dividendo netto dello 0,11% oltre i 70.000 euro e dal 7% al 21% per i redditi inferiori a 70.000 euro.

- Partecipazioni non qualificate
 Aumento del dividendo netto del 6,6% per i redditi oltre i 70.000 euro in confronto alla tassazione ordinaria attuale.
 Diminuzione del dividendo netto per i redditi inferiori ai 70.000 euro dal 3% al 23%.

- La riforma ha effetti sempre positivi in confronto alla tassazione attuale con aliquota sostitutiva del 12,50%.

Regime della trasparenza

- Consente di attribuire il reddito e le perdite delle società di capitali a ciascun socio, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

- La possibilità di attribuire ai soci la perdita fiscale permetterà alle società che non possono optare per la tassazione di "gruppo" di ottenere comunque l'utilizzo delle perdite.

Regime della trasparenza

- Il ricorso alla tassazione per trasparenza può costituire una valida alternativa al consolidato fiscale; infatti:
 - consente ai soci di utilizzare le perdite;
 - evita la duplicazione d'imposta sui dividendi percepiti dai soci.
- L'opzione è irrevocabile per tre anni.
- Limiti di partecipazione per ogni società socia. Percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea generale e di partecipazione agli utili:
 - non inferiore al 10%;
 - non superiore al 50%

Limiti alla deducibilità degli interessi passivi

Limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi per:

- finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati o parti correlate, oltre il rapporto di 5 a 1 (debiti/patrimonio) per il primo anno e di 4 a 1 a regime
 - *thin capitalization*

- possesso di partecipazioni per le quali la società è esente da tassazione
 - *pro rata patrimoniale*

Thin capitalization

Dal 1° gennaio 2004, l'impresa non potrà dedurre l'eccedenza degli interessi passivi se:

- riceve un finanziamento erogato o garantito da un socio qualificato o da una sua parte correlata;
- il rapporto tra l'indebitamento complessivo dei soci qualificati (e delle parti correlate) e la quota complessiva di patrimonio netto di pertinenza dei soci stessi (e delle relative parti correlate) supera quello di 5 a 1 per il primo anno e di 4 a 1 a regime;
- il rapporto tra l'ammontare del finanziamento e la quota di patrimonio netto contabile riferibile al socio qualificato (e alle sue parti correlate) supera quello di 5 a 1 per il primo anno e di 4 a 1 a regime.

Thin capitalization

La disciplina non si applica se:

- la società dimostra che il finanziamento (per la parte eccedente il rapporto consentito) sarebbe stato comunque ottenuto da terzi indipendenti e con la sola garanzia del patrimonio sociale;

- la società ha un volume di ricavi inferiore a 5.164.569 euro (limite per l'applicazione degli studi di settore).

Irap

- L'introduzione della nuova imposta sul reddito delle società deve essere collegata ad una contemporanea riduzione effettiva dell'IRAP, a partire dal "costo del lavoro", in previsione della sua progressiva eliminazione, prevista dalla delega fiscale e dal Patto per l'Italia.

- L'abrogazione dell'Irap non deve essere accompagnata da un aumento del prelievo locale. Una sostituzione dell'imposta abrogata con compartecipazioni o altre forme di prelievo locale vanificherebbe gli effetti della riforma, e impedirebbe una riduzione effettiva del prelievo.

Effetti sulle società di capitali (anno 2004, competenza, milioni di euro)

Vantaggi		Maggiori costi	
Consolidato nazionale	3373,6	Credito imposta dividendi	3538*
Consolidato mondiale	326,3	Minusvalenze	1011,4
Aliquota Irpeg 33%	973,3	Dit	727,3
Norme sovvenzionali	657,7	Thin capitalization (valore netto - legge Prodi)	280,6
Trasparenza societaria	30,1	Indeducibilità minusvalenze su partecipazioni	261
Trasparenza piccole s.r.l.	397,4	Parziale concorrenza dei dividendi 5%	20,8
Abolizione imposta sostitutiva plusvalenze (valore netto)	733,3	CFC collegate	5,8
Disavanzo di fusione	171,1	Crediti d'imposta redditi esteri	22,6
Utili esteri	115		
Tonnage tax	16		
Norme sovvenzionali per il consolidato mondiale	26,1		
TOTALE	**6819,9**	**TOTALE**	**5867,5**

Il bilancio netto è un vantaggio per le società di capitali di 952,4 milioni di euro per il 2004

DATI : Relazione tecnica al decreto delegato IRES *Dato complessivo: da valutare l'incidenza effettiva sulle società

Disciplina transitoria: critiche

Il "periodo transitorio", precedente all'attuazione della riforma, non è stato gestito con attenzione. Lo dimostrano:

- gli interventi in materia di dividendi con il decreto legge n.269;
- il decreto legge n.209/2002 che, anticipando parti della legge delega, ha aggravato la situazione delle imprese prevedendo limiti:
 - alla svalutazione delle partecipazioni;
 - alla deducibilità delle minusvalenze;
 - agli effetti della Dit.

E' possibile dedurre le svalutazioni, ripartite per quinti dal decreto n.209, anche oltre il secondo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2003.

CONFINDUSTRIA

Disciplina transitoria: critiche

- Nella Relazione tecnica alla legge delega, il Governo stimava un maggior carico fiscale per le imprese pari a circa 2,2 miliardi di euro (compensato dall'avvio della riduzione Irap).
- Le misure introdotte dal decreto n. 209 hanno comportato maggiori oneri per le imprese per almeno 3,2 miliardi di euro per il 2002 e 3,3 miliardi di euro per il 2003.

Le imprese, dunque, sono state fortemente penalizzate.

Disciplina transitoria: critiche

La posizione delle imprese è resa ancora più difficile a causa:

- dei ritardi nelle erogazioni dei rimborsi e nei pagamenti della pubblica amministrazione;
- dei condoni.

CONFINDUSTRIA

Principali richieste di Confindustria

- Prelievo complessivo sulle imprese intorno al 33%.
- Avvio di una riduzione effettiva dell'Irap, in vista della sua progressiva eliminazione.
- Nel passaggio dal vecchio al nuovo regime: coerenza, chiarezza e mantenimento delle regole per i periodi d'imposta in corso di svolgimento.

Thin capitalization - Principali modifiche

- Preliminare verifica del rapporto tra l'indebitamento complessivo dei soci qualificati (e delle parti correlate) e la quota complessiva di patrimonio netto di pertinenza dei soci stessi;
- i finanziamenti gratuiti sono esclusi dal calcolo dei finanziamenti riferibili al socio;
- esclusione delle cd "finanziarie di gruppo" dall'ambito applicativo della disciplina;
- la soglia di partecipazione per identificare il socio qualificato è elevata al 25%;
- la verifica del rapporto debiti/patrimonio avviene con il ricorso a medie;
- abrogazione della cd Legge Prodi.

Manovra fiscale per il 2004 – DL n. 269

Il decreto ha introdotto alcune novità che attuano, in parte, la legge delega per la riforma del sistema fiscale statale:

- incentivi agli investimenti in ricerca e sviluppo c.d. "tecno - tremonti";
- revisione delle sanzioni amministrative tributarie;
- fisco etico - De Tax;

Si modifica inoltre la legge delega per tener conto dei nuovi istituti introdotti con la riforma del diritto societario.

Le altre misure di interesse introdotte sono:

- il ruling internazionale;
- le agevolazione per le società neo-quotate